

TI_GERICHTE 35.2003.27 vom 27. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2003.27

FR: TI_GERICHTE 35.2003.27 du 27 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 35.2003.27 del 27 gennaio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 27

aprile 1998, _____ è dunque rimasto vittima di un incidente della circolazione (cfr. al riguardo il consid. 2.2), nel quale ha riportato un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio sinistro (cfr. doc. _). Il 27 luglio 1998, ha avuto luogo un esame di risonanza magnetica del ginocchio sinistro presso il Servizio di radiologia della Clinica _____, accertamento che ha permesso di evidenziare una rottura complessa a carico di entrambi i menischi, un'avanzata condropatia a livello patellare, soprattutto faccetta laterale ed una gonartrosi a carico del compartimento mediale con possibile genua vara (cfr. doc. _). Il 18 agosto 1998, egli è quindi stato sottoposto, da parte del dott. _____, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ad un intervento artroscopico del ginocchio sinistro con resezione di parte del corno posteriore del menisco mediale, artrotomia antero-laterale, nonché resezione di una lesione a manico di cestello del corno anteriore del menisco mediale (cfr. doc. _). Il medico curante ha attestato un'inabilità lavorativa totale dal 23 luglio al 4 novembre 1998. Il 5 novembre 1998, _____ è quindi stato giudicato in grado di riprendere il proprio lavoro a tempo pieno (cfr. doc. _). La _____ ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo, sino al 10 dicembre 1998, data dalla quale il nesso di causalità naturale con l'evento traumatico dell'aprile 1998 è stato dichiarato estinto (doc. _). Dagli atti all'inserito emerge inoltre che, in sede di procedura di opposizione, l'assicurato ha privatamente consultato il dott. _____, al quale ha chiesto di allestire una perizia di parte. Questo specialista, al quale è stata messa a disposizione l'intera documentazione, ha visitato _____ in data 24 settembre 2001 (da notare che il dott. _____, in altre circostanze, aveva già avuto modo di visitare l'assicurato, il 12 dicembre 1997). Per l'essenziale, in occasione della visita del settembre 2001, lo specialista di fiducia del ricorrente ha constatato uno stato perfettamente sovrapponibile a quello che lui stesso (ed il dott. _____) aveva osservato nel 1997, dunque prima che _____ rimanesse vittima dell'infortunio qui in discussione (cfr. doc. _, p. 6: "Pure sovrapponibile all'esame clinico di inizio '97 e fine '97, risulta lo stato attuale del 24.09.01. Sotto riserva di un esame clinico molto difficile, particolarmente a livello della schiena e della caviglia, lo stato attuale è perfettamente sovrapponibile a quello di inizio 1997, quindi prima dei 2 infortuni subiti"). Ciò smentisce quanto sostenuto dall'assicurato in sede di ricorso (cfr. I, p. 6: "Il qui ricorrente ha avuto innegabili e rilevanti conseguenze fisiche dopo l'infortunio in oggetto, conseguenze che nessuna perizia afferma che ci sarebbero state comunque" - la sottolineatura è del redattore). Rispondendo ai quesiti postigli dall'avv. _____, il dott. _____ ha affermato che i disturbi ancora accusati dall'insorgente non sono più

riconducibili all'evento traumatico del 27 aprile 1998 (cfr. quesito n. 3), che egli ha già raggiunto lo status quo ante/sine (cfr. quesito n. 5) e che non presenta alcuna inabilità lavorativa, né necessita di ulteriori cure mediche, in relazione all'infortunio assicurato (cfr. quesiti n. 4 e 9). A mente dello stesso dott. _____, _____ è portatore di una menomazione all'integrità fisica del 33 e 1/3%, attribuibile all'infortunio occorsogli nel 1962 (cfr. risposta al quesito n. 10).

2.7. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contraddittori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). Tutto ben considerato, in casu, occorre ritenere che l'apprezzamento - puntualmente motivato e convincente - espresso dallo specialista consultato dall'assicurato medesimo, dott. _____, Primario presso il Reparto di ortopedia e chirurgia ortopedica dell'Ospedale _____, possa validamente costituire da fondamento al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori provvedimenti istruttori (perizia medica giudiziaria). Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Il TCA giudica di particolare importanza il fatto che il dott. _____ abbia avuto la possibilità di visitare _____ in epoca precedente e successiva all'evento infortunistico dell'aprile 1998, circostanza che gli ha consentito di concludere, con piena cognizione di causa, che lo stato post-infortunistico combacia perfettamente con quello osservato nel 1997. Del resto, le sue conclusioni - reperti oggettivamente riconducibili al pregresso infortunio del 1962 (ed evento del 27 aprile 1998 responsabile soltanto di un aggravamento transitorio) - trovano conferma nella restante documentazione medica presente all'inserito, segnatamente nelle

certificazioni dei dott. _____ e _____. È vero che il dott. _____ ha attribuito all'infortunio del 27 aprile 1998 una dinamica completamente diversa (cfr. doc. __, p. 2: "Il 27.04.1998 subisce poi un secondo infortunio: circolando in motorino ad una velocità di circa 10-20 km/h, per evitare un pedone, entra in collisione con il marciapiede prendendo un colpo a livello del ginocchio sinistro e della schiena") rispetto a quella descritta dal ricorrente, ad esempio nella dichiarazione di sinistro notificata alla _____ (cfr. doc. __: "il signor _____ con una _____ (TI _____) ha frenato di colpo ad un semaforo ed io non ho potuto evitare il tamponamento, prendendo così un colpo alla gamba sinistra"). Nondimeno, tale circostanza non è suscettibile di infirmare il valore probante della perizia di parte allestita dal dott. _____, nella misura in cui le sue conclusioni si basano, principalmente, sulla constatazione di uno stato post-infortunistico identico a quello precedente al trauma. Priva di fondamento appare l'affermazione ricorsuale secondo cui la semplice dimostrazione della sopravvenienza di un infortunio implica automaticamente il riconoscimento del nesso di causalità fra quest'ultimo evento ed i disturbi lamentati dall'assicurato (cfr. I, p. 6). In realtà, il fatto che l'assicurato sia rimasto vittima di un infortunio non comporta, ipso facto, l'ammissione della causalità naturale, soprattutto in casi come quello sub judice, dove l'eziologia traumatica è stata negata a distanza dall'evento assicurato. In esito ai considerandi che precedono, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che i disturbi lamentati da _____ dopo la chiusura del caso da parte della _____ (dicembre 1998), non si trovavano più in una relazione di causalità naturale con l'infortunio del 27 aprile 1998.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.